



388/33-1

Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
 NOTAIO
 Via. F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
 Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182K
 Part. IVA 00157850744

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

----- NOTA DI TRASCRIZIONE -----

In forza di scrittura privata in data 27.6.1983 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al N.8567 del suo repertorio, in corso di registrazione.

----- A FAVORE DI -----

PIERGIOVANNI CATERINA, nata in Carovigno il 24.4.1902 e residente in San Vito dei Normanni alla via Ofanto n.1, codice fiscale BRN CRN 02D63 B809U;-----

----- CONTRO -----


ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, codice fiscale 00061820742, in persona del suo Presidente e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27;-----

----- SI CHIEDE -----

la trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha assegnato e trasferito in proprietà a PIERGIOVANNI CATERINA, che ha accettato ed acquistato per se, i suoi eredi ed aventi causa, il seguente bene immobile;-----

----- OGGETTO -----

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di



San Vito dei Normanni, alla via Ofanto n.1, lotto 1, scala B, piano SECONDO, interno NOVE (N.9), composto di due vani utili ed accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.-----

Esso confina con: via Ofanto, via XXV Luglio ed altra proprietà dell'Istituto, salvo altri.-----

E' censito nel N.C.E.U. di San Vito dei Normanni, alla partita 3623, foglio 27, mappale N.512/18 - via XXV Luglio s.n. (ora via Ofanto n.1) - P.II. - cat.A/3 - classe 2° - vani 4,00 - RCL.528.-----

L'alloggio in oggetto risulta meglio descritto nella piantina planimetrica che, è stata allegata al contratto sotto la lettera "A".-----

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L.1.117.200 (Lire UNMILIONECENTODICIASSETTEMILADUECENTO); somma che la parte venditrice ha dichiarato di aver riscosso, per cui ha rilasciato quietanza liberatoria a saldo, con rinuncia ad iscrizioni d'Uffi-

cio ed esonero del Conservatore dei RR. II. da ogni sua personale responsabilità al riguardo.-----

----- GARANZIE -----

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà dell'alloggio in oggetto, per cui ha prestato, all'acquirente, le garanzie di legge.-----

----- PRECISAZIONI GIURIDICHE -----


L'assegnataria ha dichiarato di essere vedova.-----

Le Parti hanno richiesto l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.-----

La scrittura privata in oggetto resterà depositata nei rogiti del Notaio autenticante.-----

Si allega copia autentica della nominata scrittura privata.-----

Brindisi di 9.7.1983



Not. Piero Basso

CONSERVATORIA RR. II. DI BRINDISI

Formalità eseguita il

9 LUG. 1983

al N. 10311

di N. 8390

particolare

trascritto 500



IL DIRETTORE REGGENTE
(Umberto Amoroso)

Amoroso

53700



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
 Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
 Cod. Fisc. CFE BNR 38T16 A182K
 Part. IVA 00157850744

Referato N. 8567
 Recolta N. 2383

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UN'UNICA SOLUZIONE, ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457.

Trascritto all'Uff. dei Registri Immobiliari di Brindisi
 con nota del 9.4.83
 N. 10311 Reg. Gen.
 N. 9390 Reg. Part.

Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi fra i sottoscritti:


Avv. Prof. *[Signature]*

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.4043, in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi nei rogiti del Notaio, che autenticherà il presente atto.

2) PIERGIOVANNI CATERINA, casalinga, nata in Carovigno il 24 aprile 1902 e residente in San Vito dei Normanni alla via Ofanto n.1, codice fiscale BRN CRN 02D63 B809U, che dichiara di essere vedova.

PREMESSO

che PIERGIOVANNI CATERINA, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di San Vito dei Normanni, alla via Ofanto n.1, lotto 1, scala B, piano SECONDO, in-



AVV. PAOLO BRINDISI
NOTAIO
CANTIERE S. VITO DEI NORMANNI
CORSO S. VITO DEI NORMANNI, 100
71013 SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

terno NOVE (N.9),composto di due vani utili ed accessori ha
chiesto,a suo tempo,la cessione in proprietà dell'alloggio
predetto; -----

- che,in accoglimento di tale istanza,l'Istituto Autonomo Case
Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunica-

Giuseppe Nascimben
Piergianni Caterina
Not. Paolo Brindisi

zione del prezzo di cessione dell'alloggio,con lettera racco-
mandata del 15 aprile 1983 prot.n.3332,prezzo che è stato
riconfermato nella stessa misura già comunicata alla parte
assegnataria con lettera raccomandata del 3.12.1967 prot.9153;

- che pertanto a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978
n.457,il contratto deve considerarsi stipulato e concluso; -----

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte
integrante del dispositivo che segue,con il presente atto -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di
Brindisi,come sopra rappresentato ed in appresso più brevemen-
te indicato "Istituto",assegna e trasferisce in proprietà a
PIERGIOVANNI CATERINA,in appresso più brevemente indicata "ac-
quirente",che accetta ed acquista per sè,i suoi eredi ed
aventi causa,l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comu-
ne di San Vito dei Normanni,alla via Ofanto n.1,lotto 1,scala
B,piano SECONDO,interno NOVE (N.9),composto di due vani utili
ed accessori,oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune
delle cose indivise. -----

Esso confina con: Via Ofanto,via XXV Luglio ed altra proprietà

dell'Istituto, salvo altri. -----


E' censito nel N.C.E.U. di San Vito dei Normanni alla partita
3623 foglio 27 mappale N.512 sub.18 via XXV Luglio s.n. (ora
via Ofanto n.1) P.II. categoria A/3 classe 2° vani 4,00 RCL.-----

528, in testa all'Istituto, come da certificato catastale, ri-
lasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi. -----

L'alloggio in oggetto risulta meglio descritto nella plani-
metria che, esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e da
esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la
lettera "A". -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza
obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di
ultimazione, miglie e manutenzioni e non potrà essere desti-
nato ad uso diverso dall'abitazione. -----

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato
materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in
proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servi-
tù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si
trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzio-
nale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazio-
ne e regolamento di condominio infra citato è di proprietà
comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distac-
chi del fabbricato che l'Istituto venditore si riserva di
utilizzare come meglio crederà opportuno. -----



Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----


La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio. -----

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun



caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. -----

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----


Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio

oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali.

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----


b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonchè le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto le sarà richiesto dall'Istituto stesso. -----



Saranno inoltre a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----


L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto



*Off. di Notaio
D. G. G. G.*

*Caterina
Not. G. G. G.*



Casimiro n.27; -----

- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatole, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extragiurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore dell'acquirente e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente contratto resterà depositato negli atti del Notaio Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autenticherà le firme. Detto Notaio viene autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere al notaio depositario la restituzione del presente contratto. -----

Brindisi li 27. 6. 1983

Elle 'elle Neri

Pi
Piergiovanni Caterina
Michele Naccis

Repertorio n. 8567

Raccolta n. 2383

AUTENTICA DI FIRME


Repubblica Italiana

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi; -----

CERTIFICO

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

- 1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 4043 in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi allegata, sotto la lettera "A", al precedente mio atto in data 12.5.1983, registrato in Ostuni il 19.5.1983 al n. 381 mod. II/B;
- 2) PIERGIOVANNI CATERINA, casalinga, nato in Carovigno (BR) il 24 aprile 1902 e residente in San Vito dei Normanni, alla via Ofanto n. 1; -----




delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "A", come per legge. -----

L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto. -----

Brindisi li VENTISETTE GIUGNO MILLENOVECENTOOTTANTATRE


Not. *Giuseppe Rizza*

Ufficio Registro - OSTUNI


Registrato a Ostuni il - 8 LUG. 1983

al N. 458 Vol. 21 Mod. 4 Serie B

esatte Lire *duecentocinquanta mila*
201.000

IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizza)

Aldo Rizza



SPECIFICA

500

=

1000

16.000

6.000

2000

201.000

221.500

Not. Giuseppe Rizza